



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

e

il Ministro della Salute

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare i commi 458, 459 e 460 dell'articolo 1, recanti disposizioni per assicurare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2010 la competenza dell'INPS ai fini dell'accertamento definitivo dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

VISTO l'articolo 38, comma 1, lettera b, punto 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, introducendo l'articolo 445-bis del c.p.c., ha reso obbligatorio l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie adottate a sostegno della pretesa fatta valere nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché nelle controversie relative alle pensioni di inabilità e all'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;

VISTI il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e il successivo decreto interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, relativi agli accertamenti medico-legali richiesti dalle autorità scolastiche per i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 nei confronti del proprio personale;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'articolo 25, comma 6-bis, introduce semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con il quale sono state introdotte modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 riguardo alle modalità di gestione della domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione

e

il Ministro della Salute

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale, tra gli altri, la senatrice Nunzia Catalfo è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'onorevole dott. Roberto Speranza è stato nominato Ministro della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'onorevole dottoressa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio, con incarico alla Pubblica Amministrazione, conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019;

TENUTO CONTO del ruolo che l'INPS svolge, attraverso la funzione medico-legale, nell'ambito della tutela costituzionale del sistema di protezione sociale del Paese, di cui è beneficiaria in prevalenza la fascia debole e svantaggiata della popolazione, e della conseguente necessità che all'assolvimento delle competenze medico-legali si provveda con una dotazione di personale numericamente adeguata, per continuare a garantire gli attuali livelli di efficienza e qualità del servizio;

PRESO ATTO del fabbisogno di medici addetti allo svolgimento delle attività medico-legali stimato dall'INPS;

PRESO ATTO, altresì, che l'organico effettivo dei medici di ruolo in servizio presso l'Istituto è fortemente sottodimensionato rispetto al fabbisogno necessario;

RITENUTO pertanto indispensabile per l'INPS di avvalersi di medici convenzionati per l'espletamento di adempimenti medico-legali, in attuazione di quanto previsto dalla citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare dai commi 458, 459 e 460 dell'articolo 1;

SENTITI l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

e

il Ministro della Salute

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021, sullo svolgimento delle funzioni dei componenti del Governo a seguito delle dimissioni dell'esecutivo ed il nulla osta espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2021

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è adottato l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, per il conferimento di incarichi ai medici finalizzati ad assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'Istituto.

L'atto di indirizzo è riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 FEB 2021

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Il Ministro per la pubblica
amministrazione

Il Ministro della salute

ATTO D'INDIRIZZO

per la stipula delle convenzioni - ai sensi dell'articolo 1, commi 458, 459 e 460 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, per il conferimento di incarichi professionali al personale medico, per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'Istituto.

Il presente Atto di indirizzo potrà essere aggiornato dalle Amministrazioni competenti con la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1. Finalità

1. Il presente Atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è finalizzato alla stipula, da parte dell'INPS, di apposite convenzioni con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale - anche in forma di accordo collettivo su base nazionale - per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero massimo di 820 medici all'anno.

Ciò consentirà all'INPS, ai sensi del comma 458 del richiamato articolo 1, il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale di propria competenza.

2. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle attività, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 2021.

2. Durata delle convenzioni

1. Le convenzioni stipulate dall'INPS hanno durata triennale dalla data di sottoscrizione e possono essere rinnovate sulla base del presente Atto di indirizzo. Le convenzioni scadute continuano a produrre effetti fino al loro rinnovo.

3. Organizzazioni sindacali stipulanti

1. Ai fini della stipula delle convenzioni, si rende necessario individuare le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale. A tal fine, saranno considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni che abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessivamente risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. La rilevazione dell'accertamento di tale requisito è di competenza dell'INPS.

2. In fase di prima applicazione, per la sottoscrizione delle prime convenzioni, ai fini della definizione della rappresentatività sindacale:

- in un'ottica di massima condivisione e partecipazione, si intendono per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, tutte quelle che alla data del 31 dicembre 2020 contano un numero di iscritti non inferiore al 3% dei medici convenzionati esterni dell'INPS in attività alla medesima data;

- le prime convenzioni saranno validamente sottoscritte dalle organizzazioni sindacali che, sulla base della suddetta consistenza associativa, rappresentano oltre il 50% delle iscrizioni sindacali complessive. In prima attuazione, in mancanza di informazioni in possesso dell'INPS sulle iscrizioni sindacali, il rappresentante legale di ciascuna organizzazione comunicherà all'Istituto il numero di medici convenzionati iscritti come sopra individuati, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- l'INPS prevedrà meccanismi di verifica, anche a campione, secondo la normativa vigente qualora normativamente possibile, con la partecipazione di rappresentanti sindacali, della veridicità delle

suddette dichiarazioni, nel rigoroso rispetto delle vigenti norme sulla riservatezza e la protezione dei dati personali.

4. Criteri per l'individuazione dei medici

1. Al fine di individuare i medici ai quali conferire gli incarichi di cui al presente Atto d'indirizzo occorre prevedere procedure selettive pubbliche, mediante le quali, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, possa essere riconosciuto un apposito punteggio per le seguenti attività prestate, elencate in ordine di priorità e preferenza:

A) attività prestata come Medico convenzionato esterno INPS, in proporzione alla complessiva durata dell'attività svolta, anche non continuativa, in particolare per chi abbia prestato servizio per un periodo pari o superiore a 36 mesi, anche non continuativi, oppure in servizio alla data di entrata in vigore del presente Atto di indirizzo.

B) attività prestata in materia assistenziale e/o previdenziale presso amministrazioni pubbliche diverse dall'INPS, in proporzione alla complessiva durata dell'attività svolta, anche non continuativa;

C) attività prestata presso l'INPS in materia di malattia e inabilità temporanea al lavoro in qualità di medico fiscale, in proporzione alla complessiva durata dell'attività svolta, anche non continuativa.

2. Con riferimento ai titoli accademici, un punteggio preferenziale viene riconosciuto ai medici che abbiano conseguito una o più tra le seguenti specializzazioni o in discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni:

- Specializzazione in medicina legale
- Specializzazione in medicina del lavoro
- Specializzazione in oculistica
- Specializzazione in otorinolaringoiatria
- Specializzazione in audiologia
- Specializzazione in pediatria
- Specializzazione neuropsichiatria infantile
- Specializzazione in geriatria
- Specializzazione in cardiologia
- Specializzazione in psichiatria
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva
- Specializzazione in oncologia
- Specializzazione in neurologia

5. Disciplina del rapporto convenzionale

1. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 458 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli incarichi professionali conferiti dall'INPS prevedono un impegno professionale di 35 ore settimanali, ferma restando l'applicazione di eventuali istituti normativi inderogabili che consentono un impegno inferiore, su istanza dei lavoratori che ne hanno diritto.

2. Le convenzioni stipulate dall'INPS e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale dovranno prevedere:

- la durata degli incarichi professionali, ferma restando la cessazione degli stessi al raggiungimento dell'età pensionabile;
- la definizione del compenso per le attività prestate;
- appositi criteri in caso di proroga o eventuale rinnovo degli incarichi professionali;
- ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi, che non siano già previsti dal presente Atto di indirizzo;
- la individuazione di eventuali attività formative;
- le cause di sospensione, cessazione, revoca e decadenza dall'incarico convenzionale;

- che l'attività di accertamento medico-legale dei medici convenzionati è di carattere libero professionale in convenzione e non può essere configurata come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS;
- che l'attività convenzionale potrà riguardare tutti gli adempimenti medico-legali di competenza istituzionale dell'INPS, compreso il presidio delle attività peritali nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'articolo 455-bis del c.p.c..

6. Tutele normative e previdenziali

1. Nello svolgimento del rapporto convenzionale, attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'INPS assicura al personale medico le tutele normative e previdenziali previste dalla legislazione vigente secondo principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'Istituto con rapporto convenzionale.

7. Regime delle incompatibilità e inconfiribilità

1. In sede di sottoscrizione delle convenzioni e del successivo conferimento degli incarichi al personale medico, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- a) incompatibilità dei medici che svolgano funzioni di CTU e/o CTP in materia di invalidità civile e, in generale, in ambito previdenziale e assistenziale di competenza dell'INPS, ovvero abbiano in corso collaborazioni con studi legali e patronati in tali materie;
- b) inconfiribilità per i medici che abbiano svolto, nello stesso ambito regionale, le funzioni e collaborazioni di cui alla lettera a) nei dodici mesi precedenti la data di conferimento dell'incarico;
- c) inconfiribilità per i titolari di trattamento di quiescenza, nel rispetto della normativa vigente;
- d) incompatibilità delle attività oggetto del presente Atto di indirizzo per i medici di medicina generale e di pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale in convenzione con il SSN.

8. Procedimento di approvazione delle convenzioni e controlli

1. Lo schema di convenzione tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria, preventivamente sottoposto dall'INPS agli organi di controllo interni e successivamente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, viene inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che lo sottopone anche all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministero della salute, per la formulazione di osservazioni e rilievi entro sessanta giorni.

9. Disciplina transitoria

1. In caso di mancata stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, entro il termine di cui al paragrafo 1, comma 2, l'INPS applicherà la disciplina attualmente prevista per l'attività dei medici convenzionati esterni INPS, fino all'adozione delle convenzioni stesse.